

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DELLE OPERAZIONI DI
INTERNAL DEALING, LA TENUTA DEL REGISTRO
INSIDERS E DELL'ELENCO DELLE PERSONE CHE
ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE,
CONTROLLO O DIREZIONE E DELLE PERSONE AD ESSE
STRETTAMENTE LEGATE**

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. Premesse	3
2. Definizioni	4
PARTE II PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	8
3. Individuazione e diffusione delle informazioni privilegiate.....	8
4. Ritardo nella comunicazione	10
5. Obbligo di riservatezza	11
PARTE III REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	13
6. Nomina del Responsabile della tenuta del registro.....	13
7. Redazione del registro	13
8. Struttura e contenuto del registro.....	13
9. Comunicazione dell'iscrizione nel registro	14
10. Aggiornamento dei dati contenuti nel registro	15
11. Conservazione e trasmissione del registro.....	15
PARTE IV INTERNAL DEALING ED ELENCO DELLE PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO O DIREZIONE E DELLE PERSONE AD ESSE STRETTAMENTE LEGATE	16
12. Redazione e aggiornamento dell'elenco	16
13. Obblighi di notifica delle operazioni rilevanti.....	16
14. Black-out period	18
PARTE V DISPOSIZIONI CONCLUSIVE	19
15. Sanzioni	19
16. Trattamento dei dati personali	20

17. Comunicazioni.....	20
18. Modifiche e integrazioni.....	21
ALLEGATO 1	
Notification of delay in disclosure of inside information	22
ALLEGATO 2	
Registro	24
ALLEGATO 3	
Informativa – iscrizione nel registro	26
ALLEGATO 4	
Informativa – iscrizione nell’elenco.....	29
ALLEGATO 5	
Informativa relativa al trattamento dei dati personali delle persone strettamente legate	32
ALLEGATO 6	
Modulo per la notifica delle operazioni rilevanti	35

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. PREMESSE

1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Rai S.p.A. (di seguito, “**Rai**” o la “**Società**”) in attuazione della normativa vigente, ed in particolare del Regolamento n. 347/2016 sul formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (il “**Regolamento 347**”), del Regolamento n. 523/2016 sulla notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (il “**Regolamento 523**”), del Regolamento n. 522/2016 relativo, tra l’altro, all’autorità competente per le notifiche dei ritardi nella comunicazione di informazioni privilegiate e ai tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (il “**Regolamento 522**”), nonché del Regolamento n. 1055/2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico delle predette informazioni (il “**Regolamento 1055**”), adottati in esecuzione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596/2014 sugli abusi di mercato (il “**Regolamento MAR**”), oltre che delle fonti di diritto irlandese di tempo in tempo vigente, a seguito della emissione, da parte di Rai, di strumenti obbligazionari quotati presso Euronext Dublin (gli “**Strumenti Finanziari**”).

Il Regolamento è dunque diretto a disciplinare: (i) il processo di individuazione, la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate riguardanti Rai e le società da essa controllate – ad esclusione di Rai Way S.p.A., che, in quanto quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è già di per sé soggetta alla normativa sopra richiamata, nonché ad un’autonoma procedura in materia di Informazioni Privilegiate, Registro e *internal dealing* – (le “**Controllate**”); (ii) la tenuta e l’aggiornamento del Registro; (iii) gli obblighi informativi e di comportamento che i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a rispettare in relazione alle Operazioni Rilevanti; e (iv) la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco dei soggetti di cui al punto (iii) che precede.

1.2 Il presente Regolamento si applica alla Società, nonché alle Controllate ed è indirizzato a tutte le persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Riservate e alle Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società. Sono destinatari del presente Regolamento l’Amministratore Delegato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dipendenti della Società e delle Controllate e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e delle Controllate anche in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato (i “**Destinatari**”).

I termini in maiuscolo, ove non altrimenti definiti, sono definiti al successivo articolo 2.

2. DEFINIZIONI

- 21 Ai fini del presente Regolamento per “**Informazione Privilegiata**” si intende, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento MAR, un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
- 22 Un’informazione ha carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari.
- 23 Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate¹.
- 24 Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
- 25 Ai fini del presente Regolamento, per “**Informazione Riservata**” si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda la Società e/o una Controllata, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni.
- 26 Ai fini del presente Regolamento, per “**Referente**” si intende il soggetto – nominato dall’Amministratore Delegato con provvedimento formale dello stesso – responsabile

¹ In particolare, il Regolamento MAR precisa che “se l’informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, può costituire un’informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l’entità dell’effetto di quella serie di circostanze o di quell’evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate” (Considerando 16). In tal senso, il Regolamento MAR indica che “le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio: (i) lo stato delle negoziazioni contrattuali; (ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; (iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari; (iv) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti; (v) le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari; o (vi) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice” (Considerando 17).

della tenuta e dell'aggiornamento del Registro e dell'Elenco e dell'adempimento degli altri obblighi strettamente connessi, così come previsti dal presente Regolamento.

- 27 Ai fini del presente Regolamento, per “**Referente della Controllata**” si intende il soggetto nominato all'interno di ciascuna Controllata incaricato di segnalare tempestivamente all'Amministratore Delegato di Rai ipotesi di Informazioni Privilegiate che riguardino direttamente tale Controllata.
- 28 Ai fini del presente Regolamento, per “Registro” si intende l'elenco dei soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate relative a Rai, disciplinato dal presente Regolamento in conformità alle disposizioni di cui all'art. 18 del Regolamento MAR, nonché alle disposizioni del Regolamento 347.
- 29 Ai fini del presente Regolamento, per “persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione” si intende, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento MAR, una persona, all'interno di un emittente, che sia:
- a) un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
 - b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a), abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (collettivamente, i “**Soggetti Rilevanti**”).
- 210 Per “**Persona Strettamente Legata**” ad un Soggetto Rilevante si intende:
- a) un coniuge o un partner ad esso equiparato;
 - b) un figlio a carico;
 - c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante; o
 - d) una persona giuridica, trust o società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere (a), (b) e (c);
 - direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere (a), (b) e (c);
 - costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere (a), (b) e (c);
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere (a), (b) e (c).
- 211 Ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del Regolamento MAR e dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento 522, per “**Operazioni Rilevanti**” si intendono tutte le operazioni condotte da Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, concernenti gli Strumenti Finanziari emessi da Rai, ivi incluse:
- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di Strumenti Finanziari derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici o l'esercizio di tali contratti;
 - d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno Strumento Finanziario della Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito, in quanto concernenti gli Strumenti Finanziari della Società;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni, in quanto concernenti gli Strumenti Finanziari della Società;
- k) le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata a esso;
- m) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata a esso, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- n) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ad esso;
- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA), se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a esso, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- r) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a esso; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- s) ogni altra operazione di volta in volta individuata dalla normativa applicabile.

Ai fini della precedente lettera (l), non è necessario notificare una cessione in garanzia di Strumenti Finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Ai fini delle lettere da (o) a (q), non è necessario notificare le operazioni relative a strumenti finanziari collegati agli Strumenti Finanziari della Società di cui a dette lettere se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (i) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione agli Strumenti Finanziari non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (ii) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione agli Strumenti Finanziari non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- (iii) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad esso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione agli Strumenti Finanziari dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che gli Strumenti Finanziari superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).

Non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga nell'arco di un anno civile l'importo (soglia) di Euro 20.000 (ventimila) previsto dalla Consob. Tali obblighi di comunicazione si applicano invece a tutte le Operazioni Rilevanti compiute successivamente al raggiungimento di tale importo nell'arco di un anno civile.

2.12 Ai fini del presente Regolamento, per “**Elenco**” si intende l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

PARTE II

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

3. INDIVIDUAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 3.1 Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Regolamento MAR, gli emittenti hanno l'obbligo di comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che li riguardano direttamente.
- 3.2 La Società provvede alla comunicazione al pubblico e alle autorità irlandesi delle Informazioni Privilegiate secondo i termini e modalità previsti dalla Direttiva 2004/109/CE, come implementata dalla Central Bank of Ireland (v., da ultimo, Central Bank – Investment Market Conduct – Rules, S.I. No. 366 of 2019) e dal Regolamento 1055. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 1055, la comunicazione delle Informazioni Privilegiate deve avvenire senza discriminazioni ad una platea il più possibile ampia, utilizzando i mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico, che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:
- a) la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
 - b) l'identità dell'emittente: ragione sociale completa;
 - c) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;
 - d) l'oggetto delle Informazioni Privilegiate; e
 - e) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.
- La Società pubblica e mantiene le Informazioni Privilegiate per un periodo di almeno 5 (cinque) anni sul relativo sito istituzionale il quale deve rispettare i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento 1055.
- 33 L'individuazione delle Informazioni Privilegiate è affidata all'Amministratore Delegato. Il Direttore Generale Corporate, il CFO, il Direttore degli Affari Legali e Societari, il Direttore dello Staff dell'Amministratore Delegato e DG Corporate e i Referenti delle Controllate sottopongono, anche disgiuntamente, all'Amministratore Delegato, per la successiva definitiva individuazione, ipotesi di Informazioni Privilegiate – anche sulla base della rilevante normativa irlandese – informandolo dell'eventuale sussistenza dei presupposti che giustificerebbero il ricorso alla procedura del ritardo nella *disclosure* dell'informazione Privilegiata, come disciplinata ai sensi del successivo articolo 4 del presente Regolamento.
- 34 L'Amministratore Delegato, valutata positivamente l'esistenza di una Informazione Privilegiata, provvede ad incaricare il CFO: *i*) della predisposizione di un apposito comunicato stampa, il cui testo potrà essere condiviso, se ritenuto opportuno, con i Direttori/Responsabili delle strutture aziendali di volta in volta interessate e con la Direzione Comunicazione; alternativamente, laddove l'Amministratore Delegato ritenga che ricorrano le condizioni previste dal successivo articolo 4.1, *ii*) dell'attivazione della procedura del ritardo nella comunicazione al pubblico. Qualora, all'esito della valutazione di cui al presente articolo, si ravvisi, invece, la natura non privilegiata dell'informazione, l'Amministratore Delegato si attiva, se del caso, al fine

di garantire comunque la riservatezza dell'informazione, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 5 del Regolamento.

- 35 Ove sia sorto l'obbligo di *disclosure* dell'Informazione Privilegiata e l'Amministratore Delegato, pur non essendo ancora nella posizione di poter fornire tutti i dettagli relativi al fatto o alla circostanza oggetto dell'obbligo di comunicazione, ritenga, di concerto con il CFO, probabile che tale informazione possa trapelare al mercato prima che l'avveramento del fatto o della circostanza in questione possa essere confermato, la Società, nella persona del CFO, emetterà un comunicato stampa provvisorio in cui: a) dettaglierà quanto più possibile il fatto o la circostanza in questione; b) spiegherà le ragioni per cui non è stato possibile diffondere una informativa più completa; c) si impegnerà a fornire senza indugio ulteriori dettagli non appena sarà possibile.
- In generale occorre comunque valutare se, in occasione di fenomeni di *media speculation* o di *market rumour* relativi alla Società discendano obblighi di *disclosure* ai sensi del Regolamento MAR; ove il *rumour* non corrisponda a verità ma sia suscettibile di alterare il prezzo dello strumento finanziario o di uno strumento derivato correlato, occorre valutare l'emanazione di un avviso di chiarimento al mercato.
- 36 Il CFO – o il soggetto delegato interno alla propria area – provvede a diffondere quanto prima possibile il comunicato stampa con le modalità stabilite dalla normativa applicabile e dal presente Regolamento.
- 37 Ai sensi dell'articolo 17(8) del Regolamento MAR, l'obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate non si applica qualora tali informazioni siano comunicate a terzi che, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, sono tenuti ad un obbligo di riservatezza, a prescindere dalla natura di tale obbligo (di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale). In caso contrario, la Società sarà obbligata a dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contestualmente alla comunicazione ai terzi se la diffusione di tale informazione è intenzionale o, nel caso in cui tale diffusione non sia avvenuta intenzionalmente, il prima possibile¹.
- 38 Le Controllate provvedono ad assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento. La Società potrà in ogni caso, qualora lo ritenga opportuno, impartire disposizioni alle Controllate affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazioni previsti dalla normativa vigente e, più in generale, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento. In particolare, il Referente della Controllata – il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministratore Delegato – anche avvalendosi del supporto dei responsabili delle strutture aziendali della Controllata di volta in volta

¹ In particolare, in base alle circostanze e nei limiti fissati dal Regolamento MAR, Rai potrebbe essere giustificata a diffondere le informazioni privilegiate a talune categorie di soggetti ulteriori rispetto a quella dei dipendenti che necessitano di tali informazioni per ragioni di servizio. Tali categorie di soggetti possono includere: (a) gli *adviser* della Società o di altri soggetti che sono o possono essere coinvolti nella questione in oggetto; (b) soggetti con cui Rai sta negoziando o intende negoziare un'operazione commerciale o finanziaria o un investimento (inclusi possibili sottoscrittori di strumenti finanziari della Società); (c) rappresentanti dei dipendenti o sigle sindacali che agiscano per loro conto; (d) enti governativi o qualsiasi altra autorità o entità regolamentare; (e) azionisti di maggioranza dell'emittente; (f) i finanziatori dell'emittente; e (g) agenzie di *rating*. In ogni caso, tale *selective disclosure* potrebbe non essere giustificata in ogni circostanza in cui Rai ritarda la pubblicazione di un'informazione privilegiata ai sensi degli articoli 17(4) e 17(5) del Regolamento MAR (su cui, v. *infra*, § 4).

coinvolte, avrà il compito di segnalare senza indugio all'Amministratore Delegato ipotesi di Informazioni Privilegiate che riguardino direttamente tale Controllata, affinché l'Amministratore Delegato possa svolgere tempestivamente le valutazioni di cui al presente articolo 3.

4. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE

- 4.1 Fermo restando, sul piano procedurale, quanto previsto al precedente articolo 3.4, in conformità a quanto previsto dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento MAR, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate può essere ritardata solo laddove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
- (i) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi² di Rai;
 - (ii) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - (iii) Rai è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- 4.2 Nel caso in cui l'Amministratore Delegato, anche su segnalazione o previo parere del CFO, accerti il venir meno di anche una sola delle condizioni per l'attivazione della procedura del ritardo di cui all'articolo 4.1: (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico quanto prima possibile secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.4 che precede e (ii) la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo articolo 4.5 immediatamente dopo la comunicazione al pubblico o nei diversi termini o modalità previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del Regolamento MAR, la riservatezza dell'informazione viene meno anche nei casi in cui una voce (c.d. rumour) si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata soggetta a ritardo e sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale Informazione Privilegiata non sia più garantita, a prescindere e indipendentemente dal verificarsi, in conseguenza del *rumour*, di un'alterazione del prezzo degli Strumenti Finanziari.
- 4.3 Nei casi in cui l'Amministratore Delegato decida di ritardare la comunicazione al pubblico di una Informazione Privilegiata, il CFO dovrà predisporre per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.1.
- 4.4 Per ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate il CFO dovrà, anche ricorrendo ai servizi di società terze specializzate, avvalersi di idonei strumenti tecnici

² Il Regolamento MAR precisa che “i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo: - negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente; - decisioni adottate o contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico” (Considerando 50). V. anche, in tema, i vigenti orientamenti ESMA.

che assicurino, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 1055, l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- a) data e ora: i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata; ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- b) identità delle persone che sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni prescritte e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

45 Immediatamente dopo la comunicazione al pubblico – o nei diversi termini o modalità previsti dalla normativa vigente – il CFO dovrà notificare tale ritardo alla Central Bank of Ireland, usando il mezzo elettronico dalla stessa indicato sul proprio sito istituzionale e secondo le modalità indicate dalla stessa.

La predetta notifica, secondo il modello prescritto dalla Central Bank of Ireland di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, contiene le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale completa di Rai;
- b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
- c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento (se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate); data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico: nome, cognome, posizione presso la Società;
- g) spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.1.

5. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

5.1 I Destinatari sono tenuti a:

- a) mantenere riservate tutte le Informazioni Riservate, nonché le Informazioni Privilegiate prima della relativa comunicazione al pubblico e comunque nel caso in cui sia stata attivata la procedura di ritardo nella comunicazione ai sensi del precedente articolo 4 e, pertanto, a non diffonderle né a rivelarle a chiunque fuori dai casi imposti dalla legge;

- b) utilizzare le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate esclusivamente nel corso dell'espletamento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o dell'ufficio e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini diversi da quelli in ragione dei quali ne sono in possesso, e, in particolare, a fini personali o di terzi, ovvero in pregiudizio della Società o delle Controllate; e
 - c) assicurare che le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate siano trattate assumendo ogni idonea e necessaria cautela affinché la circolazione delle stesse nel contesto aziendale avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate secondo quanto previsto dal presente Regolamento o rese note ai sensi di legge o divengano altrimenti di pubblico dominio.
- 52 I comportamenti dei soggetti esterni alla Società e/o alle Controllate che, a qualsiasi titolo, hanno un analogo accesso ad Informazioni Riservate o a Informazioni Privilegiate sono disciplinati dalle regole poste da appositi accordi di riservatezza, anche in osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento.
- 53 La Società, attraverso le funzioni competenti, adotta misure idonee a mantenere la massima segretezza, confidenzialità e integrità delle Informazioni Riservate e ad assicurare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate nel rispetto delle previsioni di legge e regolamento applicabili. Le stesse misure sono altresì applicate alle Informazioni Privilegiate per le quali sia stata ritardata la comunicazione ai sensi del precedente articolo 4.1, in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e fino al momento dell'avvenuta comunicazione al pubblico.

PARTE III
REGISTRO DELLE PERSONE
AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO

- 61 L'Amministratore Delegato provvede a nominare il Referente con provvedimento formale e a conferire allo stesso i necessari poteri e competenze, nonché a indicare un suo sostituto, il quale esercita i poteri del Referente in caso di assenza o impedimento dello stesso.
- 62 L'Amministratore Delegato è competente anche per quanto riguarda la revoca e il rinnovo del Referente e del suo sostituto.
- 63 In relazione al Registro, il Referente ha i seguenti compiti:
- a) tenere e aggiornare il Registro in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
 - b) provvedere senza indugio alle annotazioni (iscrizioni o aggiornamenti) nel Registro in base alle richieste ad egli pervenute e alla chiusura delle sezioni ivi previste immediatamente dopo la pubblicazione da parte della Società di un comunicato stampa avente ad oggetto l'Informazione Privilegiata a cui la sezione era specificamente dedicata;
 - c) istituire e mantenere l'archivio dei documenti cartacei connessi alla tenuta del Registro;
 - d) procedere a tutte le comunicazioni nei confronti dei soggetti iscritti nel Registro;
 - e) collaborare con le Autorità di Vigilanza in caso di richieste di dati o ispezioni.
- 64 Il Referente, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi anche di prestazioni professionali specializzate.

7. REDAZIONE DEL REGISTRO

- 71 Il Registro è organizzato tramite formato elettronico conforme ai modelli di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.
- 72 Il formato elettronico di tenuta e aggiornamento del Registro deve costantemente assicurare: (i) la riservatezza dei dati in esso contenuti garantendo che l'accesso sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso Rai, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione e (ii) l'esattezza delle informazioni ivi contenute. Devono essere inoltre garantiti l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

8. STRUTTURA E CONTENUTO DEL REGISTRO

- 81 Il Registro è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata (le "**Sezioni Singole**"), recanti i dati dei soggetti aventi accesso a quella determinata informazione (indicando, ad esempio, se si tratti di contratto, progetto, evento aziendale o finanziario, pubblicazione del bilancio o annuncio di utili inferiori alle attese). Ciascuna Sezione Singola contiene dunque l'elenco di tutte le persone che hanno accesso alla stessa, specifica, Informazione Privilegiata, e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro

dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali consulenti, contabili o agenzie di rating del credito. Tale obbligo si applica anche ad ogni persona che agisce in nome o per conto della Società e che abbia accesso alle informazioni privilegiate nelle forma sopra indicate. È aggiunta una nuova Sezione Singola ogni qual volta sia individuata una nuova Informazione Privilegiata.

- 82 Ai fini dell'iscrizione nelle Sezioni Singole, i nominativi delle persone aventi accesso ad un'Informazione Privilegiata specifica sono comunicati al Referente – insieme al motivo per cui si richiede l'iscrizione – dall'Amministratore Delegato, dal CFO e dai Direttori/Responsabili delle strutture aziendali di volta in volta coinvolte, nonché dai Referenti delle Controllate.
- 83 Il Registro contiene inoltre una sezione supplementare, in cui sono riportati i dati delle persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate presenti presso Rai (la “**Sezione Permanente**”) e i cui dati non devono essere riportati nelle altre Sezioni Singole del Registro. Nella Sezione Permanente sono iscritti: (i) l'Amministratore Delegato; (ii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; (iii) il CFO e gli altri eventuali soggetti che hanno accesso su base permanente a tutte le Informazioni Privilegiate, indicati dai soggetti di cui ai punti (i), (ii), e (iii) che precedono.
- 84 Ai sensi del Regolamento 347 e conformemente a quanto indicato nei modelli di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, il Registro deve contenere le seguenti informazioni:
- a) identità di ogni persona, dipendente o collaboratore esterno, che ha accesso a Informazioni Privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o un'associazione di professionisti, deve essere indicata l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;
 - b) la data di nascita della persona iscritta nel Registro;
 - c) l'indirizzo privato completo della persona iscritta nel Registro;
 - d) i numeri di telefono professionali e privati fissi e mobili della persona iscritta nel Registro;
 - e) descrizione del ruolo, della funzione e del motivo per cui la persona è iscritta nel Registro;
 - f) la data e l'ora: (i) in cui la persona ha avuto accesso alle Informazioni Privilegiate, (ii) di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona, (iii) in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento, (iv) in cui la persona non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate;
 - g) la data di redazione dell'elenco.

9. COMUNICAZIONE DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

- 91 Il Referente comunica, senza indugio, l'avvenuta iscrizione nel Registro ai soggetti interessati, specificando la sezione del Registro in relazione alla quale avviene l'iscrizione, richiamando gli obblighi giuridici e regolamentari cui gli iscritti sono tenuti e le sanzioni previste dalla normativa applicabile.
- 92 Il Referente consegna copia del presente Regolamento ai soggetti interessati, al momento della loro iscrizione nel Registro.

- 93 All'atto del ricevimento del Regolamento, gli iscritti sono tenuti a compilare, sottoscrivere e restituire al Referente la comunicazione/informativa dell'avvenuta iscrizione nel Registro (come da modulo di cui all'Allegato 3), tempestivamente e comunque non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione, al fine di dare atto della piena conoscenza e accettazione del Regolamento, e in particolare degli obblighi giuridici e regolamentari connessi a tale iscrizione e delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento e della rilevante normativa.
- 94 Resta inteso che le disposizioni di cui al presente Regolamento sono applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della comunicazione/informativa di cui sopra.

10. AGGIORNAMENTO DEI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO

- 101 Il Referente assicura il costante aggiornamento delle sezioni e dei dati contenuti nel Registro – su richiesta da parte dei responsabili dell'individuazione dei soggetti da iscrivere – e invia al soggetto iscritto le comunicazioni che lo interessano relative all'aggiornamento o alla cancellazione delle informazioni in esso contenute.
- 102 Il Registro è aggiornato senza indugio nei seguenti casi:
- (i) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nel Registro;
 - (ii) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta nel Registro;
 - (iii) se una persona non ha più accesso alle predette informazioni.
- 103 Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo. Tale obbligo si applica ad ogni persona che agisce in nome o per conto della Società e che abbia accesso alle informazioni privilegiate.

11. CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEL REGISTRO

- 11.1 Il Registro deve essere conservato presso la sede legale della Società per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla sua redazione o aggiornamento.
- 11.2 Il Registro è trasmesso, su richiesta dell'Autorità competente, tramite il mezzo elettronico indicato dall'Autorità sul proprio sito Internet.

PARTE IV

INTERNAL DEALING ED ELENCO DELLE PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO O DIREZIONE E DELLE PERSONE AD ESSE STRETTAMENTE LEGATE

12. REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

- 12.1 In relazione all'Elenco in cui devono essere iscritti i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi – tenuti agli obblighi di cui al successivo articolo 13 in relazione alle Operazioni Rilevanti, come definite all'articolo 2.11 che precede – il Referente svolgerà le seguenti funzioni:
- a) redigere e aggiornare tempestivamente l'Elenco in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
 - b) trasmettere il Regolamento ai Soggetti Rilevanti, nonché le sue modifiche e/o integrazioni, e notificare per iscritto ai predetti soggetti la loro identificazione come tali e la loro iscrizione nell'Elenco, gli obblighi normativi e regolamentari che ne derivano nonché le sanzioni previste in caso di violazione degli stessi;
 - c) ricevere le informazioni e le comunicazioni utili all'iscrizione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, nonché all'aggiornamento dell'Elenco, trasmesse dai predetti soggetti ai sensi del presente Regolamento.
- 12.2 La Direzione Governance e Segreteria Societaria comunica al Referente i nominativi dei Soggetti Rilevanti di cui alla lettera (a) dell'articolo 2.9; lo Staff dell'Amministratore Delegato e DG Corporate, sentiti i primi riporti delle Direzioni competenti, individua i Soggetti Rilevanti di cui alla lettera (b) dell'articolo 2.9, parimenti comunicandone i nominativi al Referente.
- 12.3 I Soggetti Rilevanti comunicano al Referente i nominativi delle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili secondo le modalità di cui al successivo articolo 12.4.
- 12.4 All'atto del ricevimento del Regolamento inviato dal Referente, i Soggetti Rilevanti:
- (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 4 al presente Regolamento, attestante altresì l'impegno a: (i) inviare copia del Regolamento alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili; (ii) notificare per iscritto (conservando copia della notifica) alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la loro iscrizione nell'Elenco e gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti; (iii) notificare alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili l'informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 5 al presente Regolamento, inviandone copia firmata Società; e (iv) a far sì che le Persone Strettamente Legate facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi; (b) provvedono tempestivamente – e in ogni caso entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del Regolamento – ad inviare tale dichiarazione al Referente e (c) comunicano i propri recapiti, individuano e forniscono i dati delle Persone Strettamente Legate a loro riconducibili.

13. OBBLIGHI DI NOTIFICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

- 13.1 Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento MAR: (i) i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili sono tenuti a notificare alla Società, nella

persona del CFO, e alla Consob le Operazioni Rilevanti condotte per loro conto entro 3 (tre) giorni lavorativi dopo la data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell'Allegato 6 al presente Regolamento, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti; (ii) la Società provvede affinché le informazioni notificate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai sensi del punto (i) che precede siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal relativo ricevimento, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti e contestuale trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato. Ai fini del presente Regolamento, al solo scopo di assicurare il tempestivo adempimento degli obblighi di legge anche ai sensi del successivo § 13.3, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a (a) notificare alla Società, nella persona del CFO e (b) fare in modo che le Persone Strettamente Legate ad essi notificchino alla Società, nella persona del CFO, le Operazioni Rilevanti condotte per loro conto, mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell'Allegato 6, entro 1 giorno lavorativo dopo la data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.

132 Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento MAR, la notifica che i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono inviare in relazione alle Operazioni Rilevanti compiute, deve contenere le seguenti informazioni:

- (i) il nome della persona;
- (ii) il motivo della notifica;
- (iii) la denominazione della Società e i dati ad essa relativi;
- (iv) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- (v) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui alle lettere (l), (m) e (r) dell'articolo 2.11 del presente Regolamento;
- (vi) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- (vii) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

133 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 13.1(i), i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate potranno richiedere alla Società, nella persona del CFO, di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Consob. In tal caso, la Società, nella persona del CFO, provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, all'obbligo di comunicazione nei confronti della Consob nel termine normativamente prescritto di tre giorni lavorativi dopo la data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, mediante trasmissione delle informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante e dalle Persone Strettamente Legate, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

134 Le notifiche di cui al presente articolo sono trasmesse mediante mezzi elettronici, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

14. BLACK-OUT PERIOD

- 14.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti – per conto proprio oppure per conto terzi, direttamente o indirettamente – nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti alla comunicazione al mercato dell’approvazione, da parte dell’organo di amministrazione, del progetto di bilancio annuale, della relazione semestrale nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo il diritto italiano (“**Black-out Period**”).
- 14.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 14.1, la Società può consentire ai Soggetti Rilevanti il compimento di Operazioni Rilevanti, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del Black-out Period nei seguenti casi:
- a) in base ad una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni, che la Società valuterà in conformità all’articolo 8 del Regolamento 522¹;
 - b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (*trading*) nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse del beneficiario sul titolo non è soggetto a variazioni, ivi inclusi i casi previsti dall’art. 9 del Regolamento 522.
- 14.3 Ai fini di cui all’articolo 14.2 che precede, il Soggetto Rilevante deve dimostrare che l’Operazione Rilevante non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-out Period e, con riferimento specifico all’ipotesi di cui all’articolo 14.2, lettera (a), è tenuto, prima di qualsiasi negoziazione durante il Black-out Period, a richiedere alla Società l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni durante il Black-out Period. La richiesta motivata, da effettuarsi per iscritto all’Amministratore Delegato con il massimo anticipo possibile, dovrà contenere una descrizione dell’Operazione Rilevante e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

¹ In particolare, la valutazione da parte di Rai dovrà basarsi, inter alia, sul fatto che la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa e/o (ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell’inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

PARTE V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

15. SANZIONI

151 Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari associate all'abuso di informazioni privilegiate, alla manipolazione del mercato e alla violazione delle altre disposizioni contenute nel Regolamento MAR (e nei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione)¹, dette condotte configurano illeciti passibili di sanzioni penali, sanzioni e misure amministrative nei confronti di coloro che li hanno commessi, come previsto dalla normativa comunitaria ed in particolare irlandese (*i.e.*, *Statutory Instruments No. 349/2016 – European Union (Market Abuse) Regulations 2016*) e italiana applicabili (*i.e.*, Parte V, Titolo I-bis – artt. 182 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 e successive modifiche e integrazioni), anche in considerazione della negoziazione dello strumento obbligazionario della Società presso un sistema multilaterale di negoziazione italiano e possono dare luogo all'applicazione di pene accessorie, misure di confisca e a situazioni che comportano la responsabilità della Società anche ai sensi del TUF e del D.Lgs. n. 231/2001².

152 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento da parte dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo di Rai, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità di altra natura di cui alle vigenti normative, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) della relativa violazione verrà fatta menzione nella relazione sulla gestione dell'organo di amministrazione della Società relativa al periodo in cui la violazione è stata compiuta ovvero è stata accertata;
- b) il competente organo di amministrazione o di controllo potrà eventualmente proporre all'organo competente, in coerenza con la *governance* di Rai di tempo in

¹ Riferite, in particolare, agli obblighi in materia di prevenzione e individuazione degli abusi di mercato (art. 16, par. 1 e 2 del Regolamento MAR); comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e relativo ritardo (art. 17, par. 1, 2, 4, 5 e 8 del Regolamento MAR); registro *insiders* (art. 18 par. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento MAR.); operazioni poste in essere dai manager e *Black-out Period* (art. 19, par. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11 del Regolamento MAR); raccomandazioni di investimento (art. 20, par. 1 del Regolamento MAR).

² In particolare, per quanto riguarda il diritto italiano, sono assistite da sanzioni penali le condotte denominate "*Abuso di informazioni privilegiate*" ex art. 184 TUF e "*Manipolazione del Mercato*" ex art. 185 TUF, fatte salve ulteriori pene accessorie e la confisca di un oggetto o somma di denaro di valore equivalente, come previsto dagli artt. 186 e 187 TUF; sono assistite da sanzioni amministrative, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato e l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative accessorie e la confisca di un oggetto o somma di denaro di valore equivalente, come previsto dagli artt. 187-*quater* e *sexies* TUF, le condotte poste in essere dalle persone fisiche ex art. 187-*bis* TUF ("*Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate*") e ex art. 187-*ter* TUF ("*Manipolazione del mercato*"). Ai sensi dell'art. 187-*ter*.1 TUF ("*Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014*") sono inoltre sanzionate amministrativamente le violazioni delle altre disposizioni contenute nel Regolamento MAR (v. nota precedente) commesse da persone fisiche o dalla Società. Un'ulteriore ipotesi di sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'ente è prevista dall'art. 187-*quinquies* TUF ("*Responsabilità dell'ente*"), applicabile in aggiunta a quella prevista ai sensi dall'art. 25*sexies* D.Lgs. n. 231/2001.

tempo vigente, la revoca per giusta causa del membro inadempiente, ovvero dell'incarico affidato al soggetto incaricato del controllo contabile inadempiente.

- 153 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento da parte dei dipendenti di Rai, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, ivi compreso, nei casi più gravi, il licenziamento e ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, impregiudicato il diritto di Rai al risarcimento dei danni.
- 154 Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Rai in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento potrà assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione anche senza preavviso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle vigenti normative, impregiudicato il diritto di Rai al risarcimento dei danni.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 161 16.1 Ciascuno dei soggetti iscritti nel Registro e nell'Elenco, al momento della compilazione e sottoscrizione dei moduli loro notificati di cui agli Allegati 3, 4 e 5 al presente Regolamento, è stato previamente informato ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 in merito alla natura, finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali con riferimento a quanto previsto nel presente Regolamento.
- 162 16.2 Il Referente conserva per il tempo strettamente necessario, come indicato nelle suddette informative, le dichiarazioni scritte con le quali i soggetti iscritti nel Registro e nell'Elenco danno atto della piena conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.

17. COMUNICAZIONI

- 171 Le comunicazioni tra i soggetti iscritti nel Registro e/o nell'Elenco e il Referente, previste dal presente Regolamento, dovranno essere effettuate per iscritto come segue:
- (a) se indirizzate al Referente, via posta elettronica al seguente indirizzo referente.registro@rai.it, ovvero alla sua attenzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero pec al seguente indirizzo:
Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. Direzione Governance e Segreteria
Societaria
Att.ne Viale Mazzini 14
00195 Roma
Pec:
- b) se ai soggetti iscritti nel Registro e/o nell'Elenco, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 3 o all'Allegato 4 al presente Regolamento.
- 172 In caso di variazione degli indirizzi ovvero dei recapiti di cui all'articolo 16.1(a), il Referente provvede a comunicare tempestivamente ai soggetti iscritti nel Registro e/o nell'Elenco detta variazione.

173 Ai fini del corretto aggiornamento del Registro e dell'Elenco, i soggetti ivi iscritti saranno tenuti a comunicare al Referente qualsiasi variazione degli indirizzi e dei recapiti comunicati tempestivamente e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data in cui tale variazione si è verificata.

18. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

181 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, introdurrà nel presente Regolamento le modifiche e le integrazioni rese necessarie in funzione delle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e delle modifiche organizzative aziendali.

182 Ogni qualvolta il Regolamento sia modificato e/o integrato, il Referente, tempestivamente informato dell'approvazione di una nuova edizione del Regolamento, provvede senza indugio a trasmettere il testo del Regolamento aggiornato alle competenti Direzioni aziendali per la pubblicazione sul sito Rai.it, oltre che alla predisposizione di un'apposita informativa sull'intervenuta modifica/integrazione e pubblicazione, cui dovrà essere assicurata la massima diffusione all'interno di Rai e delle Società Controllate.

ALLEGATO 1
NOTIFICATION OF DELAY IN DISCLOSURE OF INSIDE INFORMATION

1	Identity of the issuer or emission allowance market participant		
a)	Full Legal name		
2	Identity of person making the notification		
a)	Name	<i>First Name(s)</i>	<i>Surname</i>
b)	Position within Issuer or Emission Allowance Market Participant		
c)	Contact Details	<i>Professional Email</i>	<i>Phone Number</i>
3	Identification of the publicly disclosed inside information that was subject to delayed disclosure		
a)	Title of the disclosure statement		
b)	RIS Reference Number		
	Date & time of Public disclosure of the Inside Information	<i>Date</i>	<i>Time</i>
4	Decision to delay disclosure of inside information		
a)	Date & time of	<i>Date</i>	<i>Time</i>

	decision		
5	Identity of all persons with responsibilities for the decision to delay the public disclosure of inside information		
	Please input the names of all persons involved - insert rows where necessary	<i>First Name(s)</i>	<i>Surname</i>
		<i>Position</i>	
		<i>First Name(s)</i>	<i>Surname</i>
		<i>Position</i>	
	<i>First Name(s)</i>	<i>Surname</i>	<i>Position</i>
	<i>First Name(s)</i>	<i>Surname</i>	<i>Position</i>
	<i>First Name(s)</i>	<i>Surname</i>	<i>Position</i>
6	Explanation of how the conditions set out in Article 17(4) of MAR were met		
a)	Explanation/Evidence as to how immediate disclosure of the inside information was considered likely to prejudice the legitimate interests of the issuer or emission allowance market participant		
b)	Explanation/Evidence as to how delay of disclosure of the inside information was considered not likely to mislead the public		

c)	Explanation/Evidence as to how confidentiality of the inside information was ensured by issuer or emission allowance market participant

ALLEGATO 2 REGISTRO

SEZIONE SINGOLA

Template 1 - Insider List for Deal-specific or Event-based Inside Information											
This template is for deal-specific or event-based insider lists maintained under Article 18 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation)											
Name of the deal-specific or event-based inside information:											
Date and time (of creation of this section of the insider list, i.e. when this inside information was identified): [yyyy-mm-dd; hh:mm UTC (Coordinated Universal Time)]									Issuer:		
Date and time (last update): [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time)]									Created and updated by:		
Date of transmission to the competent authority: [yyyy-mm-dd]											
First name(s) of the insider	Surname(s) of the insider	Birth surname(s) of the insider (if different)	Professional telephone number(s) (work direct telephone line and work mobile numbers)	Company name and address	Function and reason for being insider	Obtained (the date and time at which a person obtained access to inside information)	Ceased (the date and time at which a person ceased to have access to inside information)	Date of birth	National Identification Number (if applicable)	Personal telephone numbers (home and personal mobile telephone numbers)	Personal full home address (street name; street number; city; post/zip code; country)
[Text]	[Text]	[Text]	[Numbers (no space)]	[Address of issuer/emission allowance market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor or third party of insider]	[Text describing role, function and reason for being on this list]	[yyyy-mm-dd, hh:mm UTC]	[yyyy-mm-dd, hh:mm UTC]	[yyyy-mm-dd]	[Number and/or text]	[Numbers (no space)]	[Text: detailed personal address of the insider - Street name and street number – City - post/zip code - Country]

SEZIONE PERMANENTE

Template 2: Permanent Insider section of the Insider List

This template is for the permanent insider section of the insider list maintained under Article 18 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation)

Date and time (of creation of the permanent insiders section) [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time)]

Issuer:

Date and time (last update): [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time)]

Created and updated by:

Date of transmission to the competent authority: [yyyy-mm-dd]

First name(s) of the insider	Surname(s) of the insider	Birth surname(s) of the insider (if different)	Professional telephone number(s) (work direct telephone line and work mobile numbers)	Company name and address	Function and reason for being insider	Included (the date and time at which a person was included in the permanent insider section)	Date of birth	National Identification Number (if applicable)	Personal telephone numbers (home and personal mobile telephone numbers)	Personal full home address (street name; street number; city; post/zip code; country)
[Text]	[Text]	[Text]	[Numbers (no space)]	[Address of issuer/emission allowance market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor or third party of insider]	[Text describing role, function and reason for being on this list]	[yyyy-mm-dd, hh:mm UTC]	[yyyy-mm-dd]	[Number and/or text]	[Numbers (no space)]	[Text: detailed personal address of the insider - Street name and number - City - post/zip code - Country]

ALLEGATO 3

INFORMATIVA – ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Spettabile Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Viale Mazzini, 14

00195 Roma

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, nella propria qualità di _____

- preso atto di essere stato/a inserito/a nel Registro di cui al “Regolamento per la gestione delle Informazioni Privilegiate e delle operazioni di Internal Dealing, la tenuta del Registro Insiders e dell’elenco delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle Persone ad esse Strettamente Legate”, quale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. il 23 febbraio 2017 e successivi aggiornamenti (il “**Regolamento**”);
- attestato di avere ricevuto copia del Regolamento e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dal Regolamento e dalla normativa applicabile e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

TUTTO CIÒ PREMESSO

- (i) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento e di impegnarsi con la massima diligenza alla osservanza delle stesse;
- (ii) indica i seguenti recapiti personali: n. tel. _____ e-indirizzo mail _____.

(Data)

(Firma)

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

La Rai - Radiotelevisione Italiana Spa ("**RAI**"), in qualità di titolare del trattamento (con sede in Viale Mazzini 14 - 00195, Roma, PEC: raispa@postacertificata.rai.it, Centralino: 06 38781), tratterà i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data di nascita, numero di telefono anche privato, e-mail, professione) da Lei conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità di seguito indicate.

RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati al seguente recapito viale Mazzini,14- 00195 ROMA IT- email: dpo@rai.it.

Finalità del trattamento e conseguenze derivanti dal mancato conferimento dei dati personali

I dati personali conferiti sono trattati per l'espletamento delle operazioni necessarie alla iscrizione nell'elenco di cui al "Regolamento per la gestione delle Informazioni Privilegiate e delle operazioni di Internal Dealing, per la tenuta del Registro Insiders e dell'elenco delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle Persone ad esse Strettamente Legate" (il "**Regolamento**"), quale approvato dal Consiglio di Amministrazione di RAI il 23 febbraio 2017 e successivi aggiornamenti, e a tutte le attività correlate alla tenuta del predetto elenco e all'assolvimento degli obblighi normativi e regolamentari connessi. Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito www.rai.it.

I dati personali potranno essere trattati anche per adempiere agli ulteriori obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie applicabili al settore nel quale opera RAI, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza di settore.

Il conferimento dei dati è necessario poiché la mancanza degli stessi comporta l'impossibilità di perseguire le predette finalità e adempiere ai suddetti obblighi di legge e regolamentari.

Destinatari dei dati personali

I dati personali forniti come sopra indicato potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a RAI prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate, ovvero trattati da soggetti che operano all'interno di funzioni aziendali di RAI, quali Direzione Governance e Segreteria Societaria, sempre per il perseguimento delle predette finalità.

I dati personali raccolti sono, pertanto, trattati dal personale della RAI che opera sulla base di specifiche istruzioni fornite in merito a finalità e modalità del trattamento. Ad eccezione di queste ipotesi, i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi specificamente previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento dei dati è:

- adempiere ad un obbligo legale, in attuazione della normativa vigente richiamata dal presente Regolamento, all'articolo 1;
- il perseguimento di un legittimo interesse di RAI connesso alla gestione di eventuali reclami o contenziosi che potrebbero originare dal trattamento oggetto della presente informativa.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati per un periodo cinque anni dalla data in cui si è provveduto alla Sua cancellazione dal Registro Insiders o dall'elenco delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle Persone ad esse Strettamente Legate, per poter fornire

riscontro ad eventuali richieste da parte di Autorità. Decorso tale periodo, i dati personali saranno cancellati.

Restano fermi eventuali obblighi più lunghi di conservazione per fini amministrativi e/o di gestione di eventuali reclami o contenziosi e per disposizioni di legge.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. GDPR).

La relativa istanza alla RAI può essere presentata con le seguenti alternative modalità:

- inviando una e-mail al Privacy Manager all'indirizzo: governanceesegreteriasocietaria@rai.it
- inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@rai.it;
- inviando una richiesta scritta al seguente indirizzo di posta: Rai, Viale Mazzini 14, 00195 Roma, all'att.ne della Struttura Coordinamento Privacy.

Le precisiamo, tuttavia, che, ricorrendone i presupposti e dandone informazione all'interessato, l'esercizio di tali diritti può essere ritardato, limitato o escluso in conformità con quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2-*undecies* del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Ricorrendone i presupposti, Lei potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (artt. 77 ss. GDPR).

ALLEGATO 4

INFORMATIVA – ISCRIZIONE NELL’ELENCO

Spettabile Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Viale Mazzini, 14

00195 Roma

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, nella propria qualità di _____

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell’Elenco di cui al “Regolamento per la gestione delle Informazioni Privilegiate e delle operazioni di Internal Dealing, la tenuta del Registro Insiders e dell’elenco delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle Persone ad esse Strettamente Legate”, quale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. il 23 febbraio 2017 e successivi aggiornamenti (il “**Regolamento**”);
- attestato di avere ricevuto copia del Regolamento e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dal Regolamento e dalla normativa applicabile e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

TUTTO CIÒ PREMESSO

- (i) indica i seguenti recapiti personali: n. tel. _____ e-indirizzo mail _____.
- (ii) dichiara di impegnarsi a: (a) inviare alle Persone Strettamente Legate a sé riconducibili copia del Regolamento e (b) notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate a sé riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del Regolamento (conservandone copia), nonché l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito GDPR) e del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e di restituirne copia firmata alla Società. A tal proposito, indica di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Legate:

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale	Tipo di legame

--	--	--	--

(*) Per le persone giuridiche.

(iii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza all'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel Regolamento e a inoltrare le comunicazioni a Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. secondo quanto previsto nel Regolamento, nonché a far sì che le Persone Strettamente Legate a sé riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento.

(Data)

(Firma)

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

La Rai - Radiotelevisione Italiana Spa ("**RAI**"), in qualità di titolare del trattamento (con sede in Viale Mazzini 14 - 00195, Roma, PEC: raispa@postacertificata.rai.it, Centralino: 06 38781), tratterà i Suoi dati personali (nome, cognome, denominazione sociale*, codice fiscale, indirizzo email, telefono, luogo e data di nascita, indirizzo della sede sociale*, tipo di legame) da Lei conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità di seguito indicate.

RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati al seguente recapito viale Mazzini,14- 00195 ROMA IT- email: dpo@rai.it.

Finalità del trattamento e conseguenze derivanti dal mancato conferimento dei dati personali

I dati personali conferiti sono trattati per l'espletamento delle operazioni necessarie alla iscrizione nell'elenco di cui al "Regolamento per la gestione delle Informazioni Privilegiate e delle operazioni di Internal Dealing, per la tenuta del Registro Insiders e dell'elenco delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle Persone ad esse Strettamente Legate (il "**Regolamento**"), quale approvato dal Consiglio di Amministrazione di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A il 23 febbraio 2017, e successivi aggiornamenti, a tutte le attività correlate alla tenuta del predetto elenco e all'assolvimento degli obblighi normativi e regolamentari connessi. Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito www.rai.it.

I dati personali potranno essere trattati anche per adempiere agli ulteriori obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie applicabili al settore nel quale opera RAI, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza di settore.

Il conferimento dei dati è necessario poiché la mancanza degli stessi comporta l'impossibilità di perseguire le predette finalità e adempiere ai suddetti obblighi di legge e regolamentari.

Destinatari dei dati personali

I dati personali forniti come sopra indicato, potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a RAI prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate ovvero trattati da soggetti che operano all'interno di funzioni aziendali di RAI, quali Direzione Governance e Segreteria Societaria.

I dati personali raccolti sono, inoltre, trattati dal personale della Rai che opera sulla base di specifiche istruzioni fornite in merito a finalità e modalità del trattamento. Ad eccezione di queste ipotesi, i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi specificamente previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento dei dati è:

- adempiere ad un obbligo legale, in attuazione della normativa vigente richiamata dal presente Regolamento, all'articolo 1;
- perseguire il legittimo interesse di RAI connesso alla gestione di eventuali reclami o contenziosi che potrebbero originare dal trattamento oggetto della presente informativa.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data in cui si è provveduto alla Sua cancellazione dal Registro Insiders o dall'elenco delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle Persone ad esse Strettamente Legate, per poter fornire riscontro ad eventuali richieste da parte di Autorità. Decorso tale periodo, i dati personali saranno cancellati.

Restano fermi eventuali obblighi più lunghi di conservazione per fini amministrativi e/o di gestione di eventuali reclami o contenziosi e per disposizioni di legge.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. GDPR).

La relativa istanza alla Rai può essere presentata con le seguenti alternative modalità:

- inviando una email al Privacy Manager all'indirizzo: governanceesegreteriasocietaria@rai.it
- inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@rai.it;
- inviando una richiesta scritta al seguente indirizzo di posta: Rai, Viale Mazzini 14, 00195 Roma, all'att.ne della Struttura Coordinamento Privacy.

Le precisiamo, tuttavia, che, ricorrendone i presupposti e dandone informazione all'interessato, l'esercizio di tali diritti può essere ritardato, limitato o escluso in conformità con quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 *undecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Ricorrendone i presupposti, Lei potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (artt. 77 ss. GDPR).

ALLEGATO 5

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

Spettabile Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Viale Mazzini, 14

00195 Roma

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, nella propria qualità di Persona Strettamente Legata a _____, nella sua qualità di _____

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell’Elenco di cui al “Regolamento per la gestione delle Informazioni Privilegiate e delle operazioni di Internal Dealing, la tenuta del Registro Insiders e dell’elenco delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle Persone ad esse Strettamente Legate”, quale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. il 23 febbraio 2017 e successivi aggiornamenti (il “**Regolamento**”);
- attestato di avere ricevuto copia del Regolamento e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dal Regolamento e dalla normativa applicabile e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
- preso atto che Rai S.p.A. effettuerà il trattamento dei suoi dati personali

Dichiara di aver ricevuto la seguente

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

La Rai - Radiotelevisione Italiana Spa ("**RAI**"), in qualità di titolare del trattamento (con sede in Viale Mazzini 14 - 00195, Roma, PEC: raispa@postacertificata.rai.it, Centralino: 06 38781), tratterà i dati personali (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, motivo dell’iscrizione nel Registro) da Lei conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità di seguito indicate.

RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati al seguente recapito viale Mazzini,14- 00195 ROMA IT- email: dpo@rai.it.

Finalità del trattamento e conseguenze derivanti dal mancato conferimento dei dati personali

I dati personali conferiti sono trattati per l’espletamento delle operazioni necessarie all’inserimento nell’elenco di cui al “Regolamento per la gestione delle Informazioni Privilegiate e delle operazioni di Internal Dealing, per la tenuta del Registro Insiders e dell’elenco delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle Persone ad esse Strettamente Legate (il

"**Regolamento**"), quale approvato dal Consiglio di Amministrazione di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A il 23 febbraio 2017, e successivi aggiornamenti, a tutte le attività alle stesse correlate.

I dati personali potranno essere trattati anche per adempiere agli ulteriori obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie applicabili al settore nel quale opera RAI, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza di settore.

Il conferimento dei dati è necessario poiché la mancanza degli stessi comporta l'impossibilità di perseguire le predette finalità e adempiere ai suddetti obblighi di legge e regolamentari.

Destinatari dei dati personali

I dati personali forniti come sopra indicato, potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a RAI prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate, ovvero trattati da soggetti che operano all'interno di funzioni aziendali di RAI, quali Direzione Governance e Segreteria Societaria.

I dati personali raccolti sono, inoltre, trattati dal personale della Rai che opera sulla base di specifiche istruzioni fornite in merito a finalità e modalità del trattamento. Ad eccezione di queste ipotesi, i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi specificamente previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea.

Fonte da cui hanno origine i dati personali

I suoi dati personali saranno forniti a RAI, quale titolare del trattamento, da una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ("**Soggetti Rilevanti**") a cui Lei è riconducibile quale "Persona strettamente legata" come disciplinato nel Regolamento RAI.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento dei dati è:

- adempiere ad un obbligo legale in attuazione della normativa vigente richiamata dal presente Regolamento, all'articolo 1.
- perseguire un interesse legittimo del titolare del trattamento connesso alla gestione di eventuali reclami o contenziosi che potrebbero originare dal trattamento oggetto della presente informativa.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data in cui si è provveduto alla Sua cancellazione dal Registro Insider o dall'elenco delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle Persone ad esse Strettamente Legate, per poter fornire riscontro ad eventuali richieste da parte di Autorità. Decorso tale periodo, i dati personali saranno cancellati.

Restano fermi eventuali obblighi di conservazione per fini amministrativi e/o di gestione di eventuali reclami o contenziosi e per disposizioni di legge.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. GDPR).

La relativa istanza alla Rai può essere presentata con le seguenti alternative modalità:

- inviando una email al Privacy Manager all'indirizzo: governanceesegreteriasocietaria@rai.it
- inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@rai.it;
- inviando una richiesta scritta al seguente indirizzo di posta: Rai, Viale Mazzini 14, 00195 Roma, all'att.ne della Struttura Coordinamento Privacy.

Le precisiamo, tuttavia, che, ricorrendone i presupposti e dandone informazione all'interessato, l'esercizio di tali diritti può essere ritardato, limitato o escluso in conformità con quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 *undecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Ricorrendone i presupposti, Lei potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (artt. 77 ss. GDPR).

ALLEGATO 6

MODULO PER LA NOTIFICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a) ²	Posizione/qualifica	<i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:</i> Posizione occupata: <i>Per le persone strettamente associate:</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata: Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione:
b) ³	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: :
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² *[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]*

[Per le persone strettamente associate,

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

³ *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

a) ⁴	Nome	
b) ⁵	LEI	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a) ⁶	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	
b) ⁷	Natura dell'operazione	Operazione legata all'utilizzo di programmi su opzioni:

⁴ [Nome completo dell'entità.]

⁵ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁶ [— Indicare la natura dello strumento:

- un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
- una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

⁷ [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

c) ⁸	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i ⁹
d) ¹⁰	Informazioni aggregate: — Volume aggregato — Prezzo		
e) ¹¹	Data dell'operazione		
f) ¹²	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:	

⁸ [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra. inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

⁹ Inserire tutte le righe necessarie (vedi nota precedente).

¹⁰ [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
- sono della stessa natura;
- sono effettuate lo stesso giorno e
- sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

¹¹ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

¹² [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014,

o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]